



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Marzo-Aprile 2016

DISPENSA 3-4

# BOLLETTINO UFFICIALE

---

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI  
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

*Edito il 31 ottobre 2016*



## SOMMARIO

### PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Aspettative .....                                    | <i>Pag.</i> | 5 |
| Contratti individuali di lavoro (dirigenziali) ..... | »           | 6 |
| Comandi .....  | »           | 6 |
| Conferme in servizio .....                           | »           | 6 |
| Ordini di servizio .....                             | »           | 6 |
| Part-time.....                                       | »           | 7 |
| Rientro tempo pieno.....                             | »           | 7 |
| Risoluzione rapporto d'impiego .....                 | »           | 7 |

### VARIE

|   |   |   |
|---|---|---|
| Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ..... | » | 8 |
|---|---|---|



## Aspettative

| Struttura Emittente  | Dipendente destinatario | Numero         | Data provvedimento |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|
| Direttore Generale<br>Direzione Generale del<br>personale<br>e degli affari generali | CARTA Antonio           | 233            | 22 maggio 2013     |
|  |                         | 494            | 17 settembre 2013  |
|  |                         | 166            | 2 aprile 2015      |
|  | CASSULLO Luigi          | 198            | 2 maggio 2013      |
|  |                         | 591            | 6 novembre 2013    |
|  |                         | 638            | 29 novembre 2013   |
|  |                         | 298            | 12 giugno 2014     |
|  |                         | 537            | 2 ottobre 2014     |
|  |                         | 76             | 12 febbraio 2013   |
|  | D'ANNA Maria Concetta   | 141            | 27 marzo 2013      |
|  |                         | 239            | 27 maggio 2013     |
|  |                         | 523            | 30 settembre 2013  |
|  |                         | 605            | 13 novembre 2013   |
|  |                         | 28             | 23 gennaio 2014    |
|  |                         | 149            | 26 marzo 2014      |
|  |                         | 288            | 9 giugno 2014      |
|  |                         | 520            | 23 settembre 2014  |
|  |                         | 652            | 20 novembre 2014   |
|  |                         | 38             | 26 gennaio 2015    |
|  |                         | FILONI Monica  | 70                 |
|  | 380                     |                | 18 luglio 2013     |
|  | 655                     |                | 20 novembre 2014   |
|  | QUARANTA Simona         | 357            | 5 luglio 2013      |
|  |                         | 15             | 14 gennaio 2014    |
|  |                         | 164            | 7 aprile 2014      |
|  |                         | 229            | 14 maggio 2014     |
|  |                         | 284            | 9 giugno 2014      |
|  |                         | 433            | 8 agosto 2014      |
|  |                         | 708            | 17 dicembre 2014   |
|  |                         | 39             | 26 gennaio 2015    |
|  | SPOSI Roberta           | 175            | 11 aprile 2013     |
|  |                         | 281            | 13 giugno 2013     |
|  |                         | 360            | 5 luglio 2013      |
|  |                         | 432            | 8 agosto 2013      |
|  |                         | 521            | 30 settembre 2013  |
|  |                         | 608            | 13 novembre 2013   |
|  |                         | 682            | 5 dicembre 2013    |
|  |                         | 147            | 26 marzo 2014      |
|  |                         | 287            | 9 giugno 2014      |
|  |                         | 414            | 4 agosto 2014      |
|  |                         | 521            | 23 settembre 2014  |
|  |                         | 623            | 7 novembre 2014    |
|  |                         | 729            | 22 dicembre 2014   |
|  |                         | 145            | 12 marzo 2015      |
|  | 190                     | 14 aprile 2015 |                    |
|  | TEDALDI Oletta          | 461            | 3 settembre 2014   |

**Assunzione ( Contratti Individuali di Lavoro )**

| <b>Struttura Emittente</b>  | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b> | <b>Data provvedimento</b> |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| Direttore Generale<br>Direzione Generale del personale<br>e degli affari generali | CAMPANELLI Donatella           | -             | 19 novembre 2015          |

**Comandi**

| <b>Struttura Emittente</b>  | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b>    | <b>Data provvedimento</b> |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Direttore Generale<br>Direzione Generale del personale<br>e degli affari generali | BATTISTI Anna                  | 617              | 4 novembre 2015           |
|   | CALDAROLA Simona               | 628              | 6 novembre 2015           |
|   | CARONIA Angelo                 | 662              | 20 novembre 2015          |
|   | CATINO Pietro                  | 663              | 20 novembre 2015          |
|   | COSTANTINI Giovanni            | 658              | 17 novembre 2015          |
|   | FAMA' Massimo                  | 620              | 4 novembre 2015           |
|   | FERRARI Sergio                 | 614              | 4 novembre 2015           |
|   | FRANCESCHETTI Federica         | 616              | 4 novembre 2015           |
|   | GARGIULO Marina                | 627              | 6 novembre 2015           |
|   | GASBARRA Rita                  | 609              | 3 novembre 2015           |
|   | GIULIANI Romina                | 618              | 4 novembre 2015           |
|   | GULINO Irene                   | 615              | 4 novembre 2015           |
|   | LIJOI Luisa                    | 38               | 26 gennaio 2016           |
|   | MONTI Patrizia                 | 613              | 4 novembre 2015           |
|   | PAGANI Fabio                   | 611              | 4 novembre 2015           |
|   | POCHESCI Laura                 | 612              | 4 novembre 2015           |
|   | PULLANO Lidia                  | 619              | 4 novembre 2015           |
| RICCI Angelo  | 665                            | 20 novembre 2015 |                           |
| SERVA Massimo   | 664                            | 20 novembre 2015 |                           |
| VALENTE Giuseppina  | 629                            | 6 novembre 2015  |                           |

**Conferme in servizio**

| <b>Struttura Emittente</b> | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b> | <b>Data provvedimento</b> |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| Dir.Div.4                  | SORRENTINO Assunta             | 10698         | 1 marzo 2016              |

**Ordini di servizio**

| <b>Struttura Emittente</b>  | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b> | <b>Data provvedimento</b> |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| Direttore Generale<br>Direzione Generale del personale<br>e degli affari generali | CIAPPONI Monica                | 18            | 8 luglio 2015             |
|   | FOCHERINI Roberto              | 9             | 31 marzo 2016             |
|   | SIPALA Michele                 | 257           | 15 marzo 2016             |

**Part-time**

| <b>Struttura Emittente</b> | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b>    | <b>Data provvedimento</b> |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| D.Div.2                    | BLANDINI Annalisa              | 66582            | 4 dicembre 2015           |
|                            | CAPIRETTI Giuseppina           | 69510            | 22 dicembre 2015          |
| D.Div.2                    | CICE Elena                     | 3691             | 26 gennaio 2016           |
|                            | DE GIORGI Sabrina              | 2851             | 21 gennaio 2016           |
|                            | FAZIO Giorgia                  | 69513            | 22 dicembre 2015          |
|                            | LUCARELLI Esterita             | 68440            | 16 dicembre 2015          |
|                            | MANCINI Giulio                 | 66588            | 4 dicembre 2015           |
|                            | MENDUNI Glauca                 | 66577            | 4 dicembre 2015           |
|                            | RAVEGGI Paola                  | 1538             | 14 gennaio 2016           |
|                            | TREVISANI Susanna              | 67776            | 14 dicembre 2015          |
| TROMBETTA Anna             | 67769                          | 14 dicembre 2015 |                           |

**Rientro tempo pieno**

| <b>Struttura Emittente</b> | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b> | <b>Data provvedimento</b> |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| D.Div.2                    | SOIMERO Marina                 | 69503         | 22 dicembre 2015          |
|                            | SACCO Maria Giovanna           | 64006         | 24 novembre 2015          |
|                            | GIUDICE Chiara Stella          | 67773         | 14 dicembre 2015          |
|                            | DRAGO Rita                     | 67771         | 14 dicembre 2015          |
|                            | DE LUCA Lorella                | 1533          | 14 gennaio 2016           |

**Risoluzione rapporto d'impiego**

| <b>Struttura Emittente</b>  | <b>Dipendente destinatario</b> | <b>Numero</b> | <b>Data provvedimento</b> |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| Direttore Generale<br>Direzione Generale del personale<br>e degli affari generali | MONOSILIO Virgilio             | 795           | 16 luglio 2015            |
|   | VENUTO Carmine                 | 25            | 20 gennaio 2016           |
| D.Div.3   | MOSAICO Vincenzo               | 2020          | 14 gennaio 2016           |
|   | SANDRI Monica                  | 12419         | 9 marzo 2016              |

**Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica**



*Il Presidente della Repubblica*

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Gerolima Pileci contro il Comune di Nettuno;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 01997/2015 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione prima - nell'Adunanza del 9 dicembre 2015, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**DECRETA**

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA Addl - 6 APR. 2016

*Sergio Mattarella*



M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
UFFLEGISL  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0000432-08/01/2016-INGRESSO  
27.518/922

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 3635/15

Roma, addì 24 DIC. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

**OGGETTO:**  
**RICORSO STRAORDINARIO AL**  
**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Proposto da Pileci Gerolima**  
**RINNOVO CONCESSIONE**  
**DEMANIALE MARITTIMA**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero  
**1997/2015**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo  
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,  
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELLE**  
**INFRASTRUTTURE E DEI**  
**TRASPORTI DIREZIONE**  
**GENERALE VIGILANZA AUTORITY**  
**PORTUALI**

(.....)

Segretario Generale  
.....

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

24 DIC. 2015

Numero 3635/15 e data 1/1



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 dicembre 2015

**NUMERO AFFARE 01997/2015**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Gerolima Pileci, nata a S. Sostene l'8 gennaio 1930 e residente a Nettuno, contro il Comune di Nettuno, avverso il diniego di rinnovo di concessione demaniale marittima.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 23264 del 16 novembre 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;  
visto il ricorso dell'11 aprile 2014;  
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

La signora Gerolima Pileci chiede l'annullamento del provvedimento 16 dicembre 2013 prot. n. 2532 del Comune di Nettuno di diniego di rinnovo di concessione demaniale marittima, stabilimento balneare Lo Squalo.

Il Ministero eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente impugna un provvedimento già impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ivi iscritto al n. 3266/2014 del registro generale.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione depositata dalle Amministrazioni resistenti e da accertamenti effettuati da questa Sezione risulta che è stato proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositato il 12 marzo 2014 e iscritto al n. 3266/2014 del registro generale, avverso il medesimo provvedimento, impugnato in data successiva e cioè l'11 aprile 2014 con il ricorso straordinario in esame.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile in applicazione dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

L'esame dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato resta assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE  
Hans Zelger

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO  
Gabriella Allegrini



## *Il Presidente della Repubblica*

- VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Rizzo Antonino contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro la Capitaneria di Porto di Messina per il mancato rilascio del certificato di Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT;
- VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTI gli atti di istruttoria;
- UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito, n. 01310/2015, emesso dalla Sezione prima nell'Adunanza del 4 novembre 2015, forma parte integrante del presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

SU PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità al citato parere del Consiglio di Stato;

### DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Rizzo Antonino, di cui alle premesse, è inammissibile.

ROMA Addì - 6 APR. 2016

*Pergio Mattarella*



**M. INF-GABINETTO**  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
UFFLEGISL.  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0000435-08/01/2016-INGRESSO  
27.518/893

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 3476/15

Roma, addì 18 DIC. 2015

Risposta a nota del  
N.

Div.

**OGGETTO:**  
**RICORSO STRAORDINARIO AL**  
**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
Proposto da Rizzo Antonino  
**DINIEGO RINNOVO ABILITAZIONE**  
**DI COMANDANTE SU NAVI DI**  
**STAZZA PARI O SUPERIORI A 3000**  
**GT**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**1310/2015**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo  
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,  
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.  
.....

Segretario Generale  
.....

**MINISTERO DELLE**  
**INFRASTRUTTURE E DEI**  
**TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I**  
**TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 3476/15 e data 18 DIC. 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 novembre 2015

**NUMERO AFFARE 01310/2015**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Antonino Rizzo avverso diniego di rinnovo dell'abilitazione di comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT.

### LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;  
visto il ricorso,  
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

Con atto datato 27 marzo 2015 il signor Antonino Rizzo, abilitato alla professione di "Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 G.T." con certificato IMO valido dal 19 giugno 2009 al 18 giugno 2014 e

dipendente dall'anno 2007 con contratto a tempo indeterminato, come riferito ricorso, di *Caronte and Turist s.p.a.* impugna, con le presupposte circolari ministeriali, il diniego, comunicatogli dalla capitaneria di porto - autorità marittima dello Stretto di Messina con nota 24 novembre 2014 protocollo 29119 /GM, opposto all'istanza del ricorrente datata 7 ottobre 2014 di riconvalida di quell'abilitazione di "Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 G.T." rilasciato da quella capitaneria di porto il 19 agosto giugno 2009 con validità fino al 18 giugno 2014.

Il diniego è stato disposto, dopo preavviso di rigetto del 23 ottobre 2014 e lettera di riscontro del ricorrente del 19 novembre 2014, in applicazione del punto 1, allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, 136 (il quale dispone che i certificati IMO scadono dopo 60 mesi dalla loro emanazione e devono essere rinnovati presso la capitaneria di porto che li ha emessi) e della pure impugnata circolare 19 febbraio 2014 prot. n. 3946 la quale, come riferito nell'atto impugnato, ha ribadito che "*il rinnovo del certificato di competenza ... deve essere effettuato entro i tre mesi precedenti o successivi la data di scadenza*").

Il ricorso denuncia:

1) nullità delle circolari 19 febbraio 2014 prot. n. 3946 e 25 novembre 2013 prot. n. 19632 per eccesso di potere e violazione di legge in relazione al disposto dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011 136.

Irragionevolezza manifesta;

2) nullità del provvedimento di diniego per eccesso di potere, violazione di legge in relazione al disposto dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011 136; falsa interpretazione e applicazione di circolare in relazione alle supposizioni di "decadenza" del certificato;

3) eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione;

4) violazione di convenzione internazionale.

Il Ministero referente ha espresso il parere che ricorso debba essere respinto.

Considerato:

L'impugnata nota prot. n. 29119 /GM del 24 novembre 2014 è atto non definitivo, poiché, come la stessa nota precisa, avverso di essa è ammesso ricorso in via gerarchica al superiore Ministero delle infrastrutture dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o, in alternativa, ricorso giurisdizionale tribunale amministrativo regionale.

Conseguentemente il gravame è inammissibile, perché ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario va proposto contro atti amministrativi definitivi.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE  
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE  
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO  
Gabriella Allegrini



## *Il Presidente della Repubblica*

- VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Michi Palma contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro la Capitaneria di Porto di Viareggio per il mancato rilascio del certificato di Comandante su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT (IMO STCW), nonché del relativo attestato di addestramento di Marittimo abilitato per mezzi di salvataggio (MAMS);
- VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTI gli atti di istruttoria;
- UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito, n. 02363/2014, emesso dalla Sezione prima nell'Adunanza dell'11 novembre 2015, forma parte integrante del presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
- SU PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità al citato parere del Consiglio di Stato;

### DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Michi Palma, di cui alle premesse, è respinto, con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

ROMA Addì - 6 APR. 2016

*Sergio Mattarella*



M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
UFFLEGISL  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0000390-08/01/2016-  
INGRESSO  
27.518/847

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 3436/15

Roma, addi **16 DIC. 20**

Risposta a nota del

N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

**RICORSO STRAORDINARIO AL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Proposto da Palma Michi**

**RINNOVO CERTIFICATO IMO**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero  
**2363/2014**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo  
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,  
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI DIPARTIMENTO  
TRASPORTI, NAVIGAZIONE,  
AFFARI GENERALI E PERSONALE**  
(.....)

Segretario Generale  
.....

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

1 5 013  
Numero 3436/14 e data  / /



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015

**NUMERO AFFARE 02363/2014**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali e personale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Michi Palma per l'annullamento dei provvedimenti della Capitaneria di porto di Viareggio in data 11 aprile 2014 e 17 aprile 2014, con cui erano rigettate le istanze di rinnovo aventi ad oggetto – rispettivamente – il certificato IMO STCW da comandante di su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT, nonché il certificato MAMS;

### LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali e personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Il signor Michi Palma era in possesso:

- 1) dell'abilitazione marittima di Comandante su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT (certificato IMO STCW) rilasciata ai sensi dell'art. 65 della legge finanziaria n. 448 del 2001, che consente al marittimo di essere impiegato come comandante a bordo di una nave con una stazza fino a 7000 GT. Permesso valido dal 27.02.2009 al 25.02.2014;
- 2) dell'attestato di addestramento speciale destinato ai marittimi abilitati al salvataggio (certificato MAMS), non rinnovato per mancanza dei requisiti.
- 3) dell'abilitazione di Comandante del diporto tra 500 e 3000 GT valido fino al 16 aprile 2016, rilasciata ai sensi del D.M. 10 maggio 2005, n. 121, che lo abilita alla conduzione di Yacht con stazza non superiore a 3000 GT, in qualità di comandante.

Con il ricorso in epigrafe domanda l'annullamento dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 11 aprile 2014 e 17 aprile 2014, con cui erano rigettate le istanze di rinnovo aventi ad oggetto – rispettivamente – il certificato IMO STCW nonché il certificato MAMS.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero referente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

La Sezione ha disposto istruttoria per accertare i seguenti punti:

- 1) il rapporto esistente tra il certificato MAMS e il certificato IMO, il cui diniego di rinnovo è indicato nella relazione ministeriale come oggetto esclusivo del ricorso, benché nell'atto di impugnazione si faccia riferimento

anche al certificato MAMS;

2) la differenza esistente tra il certificato IMO da comandante di diporto su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT e il certificato IMO da comandante su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT.

Il Ministero ha adempiuto in due tempi all'istruttoria.

CONSIDERATO:

La Sezione ritiene di prescindere dall'esame della questione d'inammissibilità del ricorso per la natura non definitiva degli atti impugnati, essendo il ricorso da rigettare nel merito.

Avverso il diniego di rinnovo al certificato IMO il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

1) Violazione dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

2) violazione dell'articolo 16 della legge 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la stretta connessione, sono infondate.

L'obbligo di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990 è stato nella sostanza adempiuto, poiché risulta che il ricorrente sia stato messo al corrente delle condizioni necessarie per il rinnovo del suo certificato (vedi allegati 2, 4, 6, 16, 17,18 della relazione ministeriale). Non essendo state dimostrate queste condizioni, il rigetto era consequenziale. Nè vi è stata violazione dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, non essendo prevista un'attività di organi tecnici consultivi, ma solo l'interlocuzione degli uffici centrali dell'Amministrazione, con quello periferico – Capitaneria di Porto

– competente sul procedimento.

Non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di eccesso di potere, poiché l'Amministrazione ha fatto applicazione della normativa vigente dopo aver acquisito gli elementi di fatto pertinenti sulla posizione e sull'attività del ricorrente, né occorre acquisire pareri o osservazioni dell'interessato, peraltro proposte con nota del 4.5.2014.

A conferma della completezza dell'istruttoria svolta e della conoscenza avutane dal ricorrente possono citarsi le note inviate al ricorrente dalla competente Direzione ministeriale o dalla Capitaneria di porto.

3) Violazione o falsa applicazione del d. lgs n. 136 del 2011 e dell'art. 11 preleggi. Violazione o falsa applicazione della legge n. 739 del 1985 di ratifica della Convenzione internazionale STCW. Violazione o falsa applicazione del D.M. 141/2008. Eccesso di potere violazione e/o falsa applicazione delle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 8 del 27.12.2011 e n. 20965 del 17/12.2008.

4) Violazione o falsa applicazione del punto 5 dell'allegato IV del dlgs n. 136 del 2011. Eccesso di potere per errore sui presupposti.

5) Violazione o falsa applicazione dei punti 2 e 5 dell'allegato IV del d.lgs. n. 136 del 2011. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la stretta connessione, sono infondate.

Il punto 2 dell'allegato IV del dlgs n. 136 del 2011, stabilisce che *“L'autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto,*

*alternativamente, uno dei seguenti requisiti:*

*a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;*

*b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;*

*c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto”.*

Il ricorrente non si trovava in alcun di dette condizioni, avendo interrotto dal 2008 al 2011 l'attività di navigazione, dopo essere stato assunto come comandante di armamento di un cantiere navale. Non avendo i richiesti dodici mesi di navigazione, ha domandato il rinnovo del certificato al sensi del punto 5 dell'allegato IV al Decreto Legislativo 136/2011.

Detta ultima disposizione stabilisce quanto segue “*Equipollenze. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato ed al rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate, come equivalenti al servizio di navigazione richiesta, le occupazioni alternative di cui al seguente elenco svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:*

*a) personale militare in s.p.e.. del corpo delle capitanerie di porto;*

*b) piloti del porto;*

*c) comandanti di ormeggio;*

*d) ispettori di organismi di classifica*

e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali

f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

*Le occupazioni alternative di cui al precedente capoverso sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.*

*I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso purché:*

a) abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta;

b) abbiano svolto l'occupazione alternativa per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato”.

Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dunque un periodo di occupazione alternativa pari a trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato o – per chi ha iniziato l'occupazione alternativa prima dell'entrata in vigore della normativa in esame – la richiesta di rilascio del certificato.

Il ricorrente era titolare di un permesso valido dal 27.02.2009 al 25.02.2014, durante i quali ha effettuato complessivamente 29 mesi e 7 giorni di occupazione alternativa, inferiori a quelli richiesti.

Non ha pregio la tesi secondo cui l'Amministrazione avrebbe applicato retroattivamente il d.lgs. n. 136 del 2011, nel senso che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della stesso, la sua posizione ai fini del rinnovo sarebbe stata regolata dalla normativa all'epoca vigente. Nel procedimento amministrativo opera il principio *tempus regit actum*, per cui la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento deve essere fatta con riguardo alla normativa vigente in quel momento, che, peraltro, è la stessa vigente all'epoca della domanda.

Né sarebbe logico affermare – ai fini del rinnovo del permesso – l'applicazione di una normativa diversa da quella vigente al momento in cui il permesso è scaduto e occorre, appunto, rinnovarlo.

Quanto al rapporto tra normativa convenzionale e normativa nazionale sarà oggetto specifico di trattazione tra breve.

Non si ravvisano neppure i denunciati vizi di eccesso di potere, atteso che l'Amministrazione ha dato attuazione alla normativa vigente, che non lascia margini di discrezionalità, se non quelli puramente tecnici, volti all'accertamento del possesso dei requisiti.

7) illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 136 del 2011 nel punto 5 dell'allegato IV e nella parte in cui non prevede un regime transitorio attuativo della disciplina sovranazionale.

Nel 1978 è stata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale a Londra la convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW '78), più volte emendata, e ratificata dall'Italia con legge 21/11/1978. La convenzione internazionale ha subito due modifiche nel luglio 1995 a Londra ed a giugno del 2010 a Manila. Il Governo italiano ha attuato gli emendamenti alla convenzione internazionale STCW '78, in un primo tempo convertendo i titoli professionali nelle nuove abilitazioni e successivamente con l'approvazione del d.m. 30 novembre 2007 e del d.m. 17 dicembre 2007.

La Comunità europea ha emanato una serie di direttive per adeguare la normativa comunitaria alle modifiche introdotte alla Convenzione STCW (Direttive 94/58/CE e 98/35/CE, 2001/25/CE, 2003/103/CE, 2005/23/CE, Direttiva 2005/45/CE, Direttiva 106/2008/CE, 2012/35/CE),

Con d.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale al testo consolidato delle Direttive 94/58/CE e 98/35/CE confluite nella Direttiva 2001/25/CE le Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE sono state recepite con il d.P.R. 2 maggio 2006, rt. 246 e la Direttiva 2005/45/Ca è stata recepita con D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55; la Direttiva 106/2008/CE è stata recepita con il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 136.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (organo tecnico della Commissione europea) ha sottoposto tutti gli Stati dell'Unione europea ad Audit di controllo sulle modalità di attuazione negli ordinamenti nazionali delle disposizioni previste dalle sopra citate direttive europee. In particolare sulle disposizioni attuative della direttiva 106/2008/CE. L'Italia è stata sottoposta ad Audit di controllo nel periodo 26 novembre – 7 dicembre 2007.

L'Audit dapprima ha portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del Governo Italiano poi, a seguito degli ulteriori interventi normativi attuati, la procedura d'infrazione è stata chiusa con esito positivo come si evince dalla comunicazione del Dipartimento delle politiche europee.

Il ricorrente non può lamentarsi della disciplina transitoria, avendo ottenuto l'abilitazione IMO proprio attraverso la conversione del proprio titolo professionale. Tale possibilità è stata giustamente concessa per consentire ai lavoratori marittimi effettivamente impiegati nel settore, quindi navigante, di ottenere la nuova certificazione in base all'esperienza maturata senza sostenere alcun esame.

L'attuazione della normativa comunitaria è stata positivamente valutata

dalla Commissione europea, né peraltro l'armonizzazione che ha luogo tramite le direttive necessariamente conduce a una disciplina identica in tutti gli Stati membri, atteso i margini di scelta che ciascuno Stato ha nel trasporre le direttive all'interno del proprio ordinamento.

Ne discende la manifesta infondatezza delle censure di violazione degli artt. 3 e 117 della Cost., mentre quelle relative agli artt. 4-35 Cost. sono generiche e poco pertinenti, atteso che il regime pubblicistico dell'accesso alle attività private non può essere parametrato alla tutela costituzionale del lavoro se non in casi limite in cui la disciplina normativa impedisca o rende eccessivamente gravoso lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Avverso il diniego di rinnovo al certificato MAMS il ricorrente deduce:

6) Violazione o falsa applicazione del punto 6 dell'allegato IV del dlgs n. 136 del 2011. Eccesso di potere per violazione della circolare n. 2696 del 19.02.2014.

Le censure sono infondate.

Stabilisce l'articolo 5 del DM 21 gennaio 2008:

*“1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame di cui all'art. 2, lettera f), del presente decreto, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi*

*di salvataggio, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto.*

*2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio ha validità quinquennale e deve essere rinnovato.*

*3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di*

*addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto*”.

Per ottenere il rinnovo il marittimo deve aver preso parte a tre esercitazioni pratiche svolte a bordo della nave e certificate dal Comandante. Legittimamente l'Amministrazione ha respinto l'istanza, non avendo il ricorrente effettuato le esercitazioni di bordo.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto e che l'istanza sospensiva debba essere assorbita.

L'ESTENSORE  
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Testa



*Il Presidente della Repubblica*

VISTO il ricorso proposto dalla società Italo Regazzo s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione della concessione demaniale n. 7940 rilasciata il 4.12.2012 dal Magistrato alle acque alla società Tiso Alfredo e figli s.r.l.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modifiche;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO l'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito n. 314/2015, emesso dalla Sezione prima, nell'adunanza del 14 ottobre 2015, forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

SU PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità al citato parere n. 314/2015 del Consiglio di Stato;

D E C R E T A

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Italo Regazzo s.r.l., di cui alle premesse, è **dichiarato irricevibile**.

ROMA Addl - 6 APR. 2016

*Sergio Mattarella*

Numero 3320/15 e data 1/1 F 4 DIC. 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 ottobre 2015

**NUMERO AFFARE 00314/2015**

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Italo Regazzo s.r.l., , per l'annullamento, previa sospensione, della concessione demaniale n. 7940 rilasciata il 4.12.2012 dal Magistrato alle acque alla società Tiso Alfredo & figli s.r.l..

### LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;  
visto il ricorso, proposto il 16 settembre 2013;  
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.

Premesso:

Con il ricorso in esame la società Italo Regazzo domanda l'annullamento della concessione demaniale n. 7940 rilasciata il 4.12.2012 dal Magistrato

alle acque alla Tiso Alfredo & figli s.r.l.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero referente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato irricevibile.

Considerato:

La ricorrente, già titolare di concessione lagunare nel Lido di Venezia, non rinnovata, in data 18.11.2001 avanzava al Magistrato alle acque nuova istanza di concessione per un'area diversa.

Lamenta che il provvedimento rilasciato alla controinteressata interferisce con la propria istanza e che è mancata una valutazione comparativa.

Il Ministero referente assume la tardività del ricorso (che ritiene fondato nel merito), argomentando dalla circostanza che la ricorrente non indica la data del provvedimento impugnato e che la sua conoscenza da parte di essa si evince dall'insegna apposta dalla controinteressata, riportante indicazione della concessione. La ricorrente replica che l'insegna indica solo il numero della concessione senz'altro riferimento.

La Sezione ha disposto istruttoria su tale punto e il Ministero ha riferito che la targa è stata apposta nel febbraio 2013 e che dalla stessa l'esistenza della concessione era agevolmente conoscibile.

Considerato l'interesse della ricorrente al procedimento in questione e la notorietà dell'attività della controinteressata, nonché il tempo trascorso dalla data d'apposizione dell'insegna, può dirsi raggiunta la prova della conoscenza della concessione da parte della ricorrente anteriormente ai 120 giorni dalla presentazione del ricorso, avvenuta il 16 settembre 2013;

e pertanto il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

L'esame dell'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

L'ESTENSORE  
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE  
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO  
Gabriella Allegrini





